



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

I N D I C E

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

1. Disposizioni generali
2. Tipo delle armi in dotazione
3. Numero delle armi in dotazione

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

4. Servizi svolti con armi
5. Assegnazione dell'arma
6. Modalità di porto dell'arma
7. Servizi di collegamento e di rappresentanza
8. Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

9. Prelevamento e versamento dell'arma
10. Doveri dell'assegnatario
11. Custodia delle armi
12. Sostituzione delle munizioni
13. Addestramento al tiro

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

14. Norme integrative
15. Norme abrogate
16. Pubblicità del regolamento
17. Entrata in vigore

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, disciplina le dotazioni di armi ed i servizi armati degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nel rispetto della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto e custodia delle armi e munizioni.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono:
 - pistola semiautomatica marca BERETTA, Mod. 98F, Calibro 9 mm x 21, catalogo nazionale n. 4692, matricola E79139P;
 - pistola semiautomatica marca BERETTA, Mod. 98F, Calibro 9 mm x 21, catalogo nazionale n. 4692, matricola E79131P.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 9.
2. Il Responsabile del servizio denuncia all' autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell' articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, Urbana e Rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
3. L'attività di controllo per il mantenimento dell'ordine pubblico si espleta anche all'interno dell'aula durante i Consigli Comunali nei quali, su richiesta del Sindaco, gli addetti al Servizio di Polizia Locale possono intervenire per far rispettare i comportamenti corretti e rispettosi del luogo in cui si trova.

Art. 5 Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Padova.

2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con sé.
3. L'arma di norma è assegnata in via continuativa. Il Responsabile del servizio revisiona annualmente il provvedimento di assegnazione, previo accertamento del superamento di un corso di lezioni regolari di tiro a segno.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio distrettuale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
5. In caso di mancata istituzione dell'armeria, le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 del D.M. 145/87 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 dello stesso D.M. 145/87; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal personale designato.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.
2. È consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Qualora l'operatore di Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Padova ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.
3. È consentito l'uso dell'arma nelle operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma e le munizioni assegnate in via continuativa con provvedimento del Sindaco sono prelevate dall'armeria o dagli armadi metallici dal consegnatario delle armi.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curare la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Responsabile del servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
 - f) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.
2. A tal fine, dovrà in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che con colleghi;
 - b) evitare di tenere armi cariche all'interno del Municipio, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia inserita la sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, smontata in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa, ovvero il maneggio occasionale di persone inesperte;
 - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) quando porta l'arma evitare di riporla in borsa, borselli, zaini e simili;
 - f) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 11

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza, collocata nell'ufficio della Polizia Locale.
2. Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco dell'ente di appartenenza su proposta del Responsabile del Servizio.
3. In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di garantire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario dell'armeria saranno svolte da altri appartenenti all'Ufficio, sono svolte di norma dal Responsabile del servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto.
4. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni, assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 13
Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco o il Responsabile del servizio provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.L. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 251 della d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il Responsabile del servizio può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 15
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 16
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1°, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio, è comunicato inoltre al Prefetto di ed al Ministero dell' Interno per il tramite del Prefetto di Padova.